

Regolamento sostenitori

Regolamento delle condizioni di condono delle note relative all'intervento di soccorso e di trasporto applicabili ai Sostenitori del SALVA

Premessa

L'Associazione SALVA Servizio Ambulanza Locarnese e Valli, nell'ambito dell'applicazione della Legge autoambulanze, è ufficialmente autorizzata dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, a gestire il servizio preospedaliero di soccorso e di trasporto sanitario nel territorio affidatole (Distretti di Locarno e Vallemaggia).

Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale il SALVA è membro attivo) e gli enti assicurativi. Le tariffe sono ufficialmente approvate dal Consiglio di Stato.

La Legge Federale sull'Assicurazione Malattia LAMal, nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce generalmente una partecipazione del 50 % alle spese di salvataggio e trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino, tenuto comunque conto degli importi massimi previsti rispettivamente dagli art. 26 e 27 OPre. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari la quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria.

In riconoscenza del sostegno offerto dai Sostenitori, l'Associazione SALVA offre loro la possibilità di contenere la partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.

E' considerato Sostenitore

- La persona singola che dona un importo di almeno CHF 40.—;
- La famiglia (genitori e figli fino al compimento del 20.mo anno di età) che dona un importo di almeno CHF 70.—;
- L'azienda che versa una quota di:
 - CHF 40.— per ogni collaboratore attivo (aziende fino a 10 collaboratori)
 - CHF 30.— per ogni collaboratore attivo (aziende con più di 10 collaboratori).

Durata della condizione di Sostenitore

La quota di sostenitore copre l'anno di calendario in corso. L'affiliazione entra in vigore il giorno successivo alla data del versamento. In caso di mancato rinnovo la validità scade il 15 maggio dell'anno successivo.

Validità

I dati anagrafici presenti sulla cedola di versamento devono essere scritti in stampatello, completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.

Agevolazioni

L'Associazione SALVA concede al sostenitore un'agevolazione sulla fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario (confermato da certificato medico) equivalente alla parte non coperta dall'assicurazione malattia obbligatoria¹ o dall'assicurazione infortuni e da eventuali

¹ La franchigia e la partecipazione personale ai costi, secondo quanto previsto dall'art. 64 cpv. 8 LAMal, sono escluse dall'agevolazione.

assicurazioni complementari. L'agevolazione sarà concessa per **una prestazione** di soccorso e/o trasporto eseguita nel periodo di validità della condizione di Sostenitore

- per la persona che ha versato il contributo di Sostenitore singolo;
- per ogni membro della famiglia che ha versato la quota famiglia;
- per ogni collaboratore attivo dell'Azienda sostenitrice.

Modalità di messa a beneficio del condono

In caso di intervento dell'ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare al SALVA i dati relativi alle proprie coperture assicurative tramite l'invio della copia dei conteggi ricevuti dal proprio assicuratore indicando la propria condizione di Sostenitore.

Previo accertamento, SALVA confermerà per scritto l'ammontare della somma di cui il sostenitore potrà beneficiare.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2022 e sostituisce le precedenti disposizioni.
Locarno, 14 giugno 2022.

Approvato dal Comitato SALVA con ris. no. 070/2022 del 14.06.2022